

ERSILIO LUCA CAPONE

IN MERITO ALLA BUONA FEDE NELLA RINUNCIA AL MANDATO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Sintesi

È illegittimo e fonte di responsabilità civile il recesso, operato da un prestatore d'opera intellettuale, eseguito secondo modalità contrarie a buona fede, anche se motivato da una giusta causa. È quanto disposto dalla Corte di Cassazione, Sezione Civile, con Sentenza n. 9220 del 23 aprile 2014.

Il caso di specie riguarda un prestatore d'opera intellettuale, per la precisione un esperto informatico, che aveva ricevuto incarico di svolgere attività di consulenza informatica e che, stante il rifiuto della mandante di sottoscrivere un incarico in forma scritta, aveva receduto per giusta causa.

Il prestatore d'opera, con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., chiedeva, quindi, un'ingiunzione di pagamento, in danno dell'ex cliente, avente ad oggetto il compenso per l'attività di consulenza informatica svolta, dietro suo incarico, presso una società terza.

Il Tribunale di Roma emetteva, quindi, Decreto Ingiuntivo, che notificato, veniva opposto dalla mandante.

Quest'ultima, nella citata opposizione, spiegava domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la somma pagata, a titolo di penale, alla società terza beneficiaria, nei confronti della quale si era impegnata a fornire la consulenza informatica.

Il Tribunale di Roma, con pronuncia del 04.02.05, decideva che le ragioni addotte dall'opposto integrassero la fattispecie

della giusta causa di recesso, ma, al contempo, censurava le modalità con cui lo stesso era stato esercitato, in quanto contrarie a buona fede, essendo stati concessi solo 3 giorni di preavviso, non permettendo, quindi, alla mandante di trovare un adeguato sostituto, e condannava il prestatore d'opera a corrispondere un equo indennizzo alla controparte.

L'esperto informatico proponeva appello avverso la Sentenza di primo grado, impugnando l'ammissibilità della prova testimoniale, con la quale era stata provata la conoscenza da parte dello stesso della penale, l'interpretazione della norma di legge, in quanto il recesso legittimo, non poteva essere fonte di responsabilità professionale e la ricostruzione del fatto, non essendo stato provato l'avvenuto pagamento della penale.

La mandante, con appello incidentale, censurava la quantificazione del danno operato dal giudice di prime cure, essendo stato erroneamente liquidato in via equitativa, in misura inferiore a quanto dovuto, invece che essere quantificato, come dovuto, nella maggior somma pari

alla differenza tra la penale pagata ed il credito spettante al prestatore per l'attività compiuta.

La Corte territoriale rigettava l'appello principale ed accoglieva quello incidentale e chiariva, per quanto di interesse in questa sede, che non era rilevante la legittimità del recesso, quanto le modalità con cui lo stesso era stato esercitato, contrarie a buona fede.

La Corte di legittimità, investita delle vicende, con Sentenza n. 9220 del 23 aprile 2014, confermava integralmente la pronuncia, richiamandosi a quanto disposto dal comma III dell'art. 2237 c.c., a norma del quale *"il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente"*.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour *"la norma richiamata è, appunto, diretta ad evitare al cliente l'eccessivo danno che deriverebbe dall'improvvisa rottura del rapporto, ossia a lasciargli il tempo per provvedere diversamente agli interessi per i quali è stato stipulato il contratto e, in sostanza, costituisce una particolare applicazione del principio di buona fede oggettiva ex artt.*

1175 e 1375 c.c., in quanto il diritto, pur esistente, è stato esercitato con modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione che, nella specie, doveva essere riferito ad un comportamento che trovava la sua tipizzazione nella norma che impone specificamente di evitare pregiudizio al cliente”.

Quindi, la Suprema Corte interpreta l'art. 2237 c.c. come una disposizione che impone un doppio requisito al recesso del prestatore d'opera il primo motivazionale della giusta causa, previsto dal II comma, ed il secondo metodologico di evitare il pregiudizio al cliente, previsto dal III comma.

Mentre il primo requisito può essere considerato positivo, sostanziandosi nella sussistenza di una giusta causa di recesso, il secondo è tipicamente negativo concretizzandosi nell'assenza del pregiudizio da parte del cliente.

Nel giudizio di specie, è stato correttamente posto l'accento sulla necessità, da parte del prestatore d'opera, della conoscenza

concreta del pregiudizio conseguente al recesso, però nulla è chiarito in merito all'estensione di quest'obbligo di buona fede contrattuale ed, in particolare, se innanzi ad un comportamento negligente di una mandante che non provveda a sostituire il prestatore d'opera recedente per giusta causa, quest'ultimo possa considerarsi ugualmente liberato.

È utile evidenziare, che la Sentenza in epigrafe riguarda una professione, l'esperto informatico, che per l'esercizio della quale non è prevista l'iscrizione ad alcun albo o elenco e nella quale non esiste alcun codice deontologico che precisi le modalità del recesso effettuato secondo buona fede.

Significativa, al riguardo, è la circostanza che l'art. 32 del Codice Deontologico Forense, rubricato “Rinuncia al Mandato”, al comma I prevede una disposizione gemella di quella del comma III dell'art. 2237 c.c. (*“l'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita”*),

ma al commi successivi precisa le modalità del recesso (in particolare i commi II *“in caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicare la difesa”* e IV *“l'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore”*).

Sulla base di tale regolamentazione, la giurisprudenza disciplinare ha precisato che *“la rinuncia al mandato, costituendo un momento assai qualificante e decisivo del rapporto professionale, non può né deve essere manifestata in maniera poco chiara e tale da non essere perfettamente comprensibile da chi la riceve”* (Cons. Naz. For. n. 158 del 30.11.93).

In ragione di tali considerazioni, è auspicabile una differenziazione tra recesso del professionista, iscritto ad un ordine professionale, da quello del mero prestatore d'opera intellettuale.